



ISTITUTO PUBBLICO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE FEMMINILE SS. TRINITA' E PARADISO

(R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312 - D. L.vo 16 Aprile 1994, N. 297)
www.isstep.it – info@isstep.it - isstep@pec.it C.F. n.82008160630 –Tel. e Fax 081.879.8066 Corso G. Filangieri, 151

80069 VICO EQUENSE (NA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 1

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE CORTILE PARROCCHIA SS. CIRO E GIOVANNI

L'anno duemiladicianove (2019) addì ventotto (28) del mese di gennaio alle ore 10.00 presso l'Istituto SS. Trinità e Paradiso in Via Filangieri, 151- Vico Equense (Na), il Commissario Straordinario arch. Paolo Pisciotta con la collaborazione della dr.ssa Antonella Cioffi che assiste alla seduta e svolge le funzioni di segretario verbalizzante, adotta la deliberazione nel testo di seguito verbalizzato:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la Parrocchia di San Ciro e Giovanni ha richiesto il rinnovo della concessione del chiostro e corridoio dell'Istituto di cui al prot. 78/B del 09.06.2015, per attività oratoriali per la gioventù della Parrocchia e che gli ambienti richiesti sono idonei ed adeguati alle sopra descritte esigenze;
- è in facoltà dell'Istituto disporre la concessione dei suoi locali e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art 52 del regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 17 aprile 2013, quale ente proprietario nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;
- la Parrocchia utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali dell'Istituto;

Visto che:

- le attività svolte hanno un forte valore sociale in quanto rivolte ai ragazzi della Parrocchia,

DELIBERA

Di concedere gratuitamente alla Parrocchia di San Ciro e San Giovanni, con sede legale in Vico Equense, Via San Ciro nella persona del suo legale rappresentante Parroco don Ciro Esposito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18-10-1960, residente in Castellammare di Stabia (NA), alla via Marchese De Turris, n. 12 codice fiscale SPSCRI60RC129V, i seguenti spazi:

- Cortile detto chiostro;
- Corridoio a piano terra accessibile dal chiostro.

Si stabilisce la durata annuale della concessione, non rinnovabile tacitamente, salvo che le parti non decidano di comune accordo il rinnovo della concessione e che il concessionario sottoponga all'Amministrazione del presente Istituto copia della quietanza di pagamento della copertura assicurativa.

Di approvare lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere.

Vico Equense, 28.01.2019

Segretario verbalizzante
Dr.ssa Antonella Cioffi

Il Commissario Straordinario
Arch. Paolo Pisciotta

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER
LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL CORTILE, CORRIDOIO A PIANO
TERRA DELL'EDIFICIO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SS. TRINITA' E
PARADISO**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

tra:

- l'Istituto SS. TRINITÀ E PARADISO, di seguito chiamato Istituto, in persona del suo legale rappresentante Paolo Pisciotta nato a Marigliano il 25.02.52, C.F. PSCPLA52B25E955O nella qualità di Commissario Straordinario giusto Decreto Ministero MIUR n. 527 del 4.07.2018

e

- la Parrocchia di San Ciro e San Giovanni con sede legale in Vico Equense, Via San Ciro nella persona del suo legale rappresentante Parroco don Ciro Esposito, di seguito chiamato concessionario, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18-101960, residente in Castellammare di Stabia (NA), alla via Marchese De Turris, n. 12 codice fiscale SPSCRI60RC129V .

PREMESSO

- che la Parrocchia di San Ciro e Giovanni ha richiesto il rinnovo della concessione del chiostro, e corridoio dello Istituto di cui al prot. 78/B del 09.06.2015, per attività oratoriali per la gioventù della Parrocchia e che gli ambienti richiesti sono idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze;
- che è in facoltà dell'Istituto disporre la concessione dei suoi locali e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art 52 del regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 17 aprile 2013, quale ente proprietario nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;
- che la Parrocchia utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali dell'Istituto; si
conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

L'Istituto concede a favore del concessionario, che accetta, i locali sotto indicati:

- Cortile detto chiostro;
- Corridoio a piano terra accessibile dal chiostro.

I locali sopra descritti sono utilizzabili dal concessionario in uso temporaneo, per attività ludiche dei ragazzi affidati alle cure delle persone nominate dal concessionario e che si assumono la responsabilità dell'assistenza e della sorveglianza.

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Art.3 – Modalità di utilizzo dei locali.

I locali di cui al precedente articolo saranno utilizzabili dalla Parrocchia per un giorno settimanale, nel periodo che va da febbraio 2019 a gennaio 2020 incluso, esclusivamente di sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:30. Eventuali deroghe saranno concordate tra le parti.

Art. 4 – Corrispettivo.

In considerazione che le attività svolte hanno un forte valore sociale in quanto rivolte ai ragazzi della Parrocchia, il concessionario, in ottemperanza a quanto contenuto nella delibera n. 1 del 28.01.2019 ed in deroga al Regolamento approvato con Deliberazione n. 06 del 17.04.2013, confermando già quanto stabilito nel precedente contratto di concessione, si stabilisce che la Parrocchia è esentata dal versare contributi per l'uso dei locali sopradescritti.

Art. 5 - Obblighi del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a usufruire gli spazi ed i locali concessi in uso con la dovuta diligenza, e a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso;
- a sollevare l'Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui trattasi e per diretta responsabilità del concessionario;
- alla pulizia degli ambienti dopo l'uso, alla sostituzione di vetri eventualmente rotti dagli occupanti, alle riparazioni da danni, senza bisogno di avviso da parte del proprietario.
- Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.
- Il concessionario s'impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile.

Il Rappresentante legale dell'Istituto, o persona da questi incaricata, potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati, per necessità, per eventi eccezionali o per decisione del Consiglio di Amministrazione, in conseguenza di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo presente.

Art. 6 - Durata e validità

Il presente accordo avrà durata annuale non rinnovabile tacitamente, salvo che le parti non decidano di comune accordo il rinnovo della concessione. L'accordo ha validità dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo in quanto è stata consegnata alla segreteria dell'Istituto copia autentica del contratto di assicurazioni richieste dall'Istituto stesso e per la durata della concessione. A tal uopo si precisa che, avendo la Parrocchia sottoscritto il contratto di assicurazione con scadenza fissata alla data del 22.09.2019, per il periodo rimanente di validità della presente concessione, la Parrocchia deve presentare alla segreteria dell'Istituto copia della quietanza di pagamento della copertura assicurativa per detto periodo. Qualora ciò non dovesse avvenire, la concessione de quo si intende risolta alla data del 22.09.2019.

Art.7 - Spese contrattuali

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 6.

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

Art.8 – Foro competente

Per le controversie relative all'applicazione del presente accordo è competente il Foro di Torre Annunziata.

Vico Equense, lì

Per la Parrocchia S. Ciro e San Giovanni don Ciro Esposito.....

Per l'istituto il commissario straordinario